

# FOGLI INFORMATIVI

(ai sensi della delibera CICR del 4.3.2003)

## AVALLO

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA, società cooperativa

Sede legale: BRESCIA, via Reverberi 1

Sede amministrativa: NAVE, via Brescia 118

Telefono: 03025391

Fax: 0302537695

email: [info@creditocooperativodibrescia.it](mailto:info@creditocooperativodibrescia.it)

Indirizzo telematico: [www.creditocooperativodibrescia.it](http://www.creditocooperativodibrescia.it)

Codice ABI: 08692

Numero d'iscrizione all'Albo banche presso la Banca d'Italia: 2418.2.0

Numero di iscrizione Registro imprese di Brescia: 00385040175, CCIAA Rea n. 14578

Numero di iscrizione Albo Società Cooperative: A159293

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo di garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

### CHE COS'E' L'AVALLO

L'avallo è una garanzia che consiste in una dichiarazione cambiaria, con cui un soggetto (avallante) garantisce il pagamento della cambiale per un obbligato cambiario (avallato).

La garanzia si attua apponendo sulla cambiale le parole "per avallo" seguite dalla sottoscrizione dell'avallante. Se non viene indicato espressamente l'obbligato cambiario per il quale viene data la garanzia, questa si intende prestata per il traente (nel caso di cambiale tratta) o per l'emittente (nel caso di pagherò cambiario). La garanzia circola con il titolo cambiario, in cui è incorporata, al pari dell'obbligazione cambiaria garantita. L'avallante resta obbligato al pagamento della cambiale nello stesso modo dell'avallato.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- possibilità che l'avallante paghi la cambiale se questa non viene pagata alla scadenza, e ciò senza poter muovere al portatore della cambiale alcune eccezioni che l'avallato avrebbe potuto opporre;
- possibilità che l'avallante sia chiamato a pagare la somma garantita anche dopo il pagamento della cambiale da parte dell'avallato, qualora tale pagamento risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

L'avallante che paga la cambiale ha diritto di regresso verso l'avallato e verso coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest'ultimo.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico dell'avallante.

VOCE	COSTO
invio comunicazioni periodiche	euro 5,16
invio altre comunicazioni	euro 5,16
per ricerca/rilascio copia documentazione d'archivio	euro 103,29 oltre alle spese vive - anche di personale – sostenute

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

L'avallante può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla banca con lettera raccomandata inviata presso la sede legale o presso lo sportello dove è radicato il rapporto garantito. Il recesso diviene efficace trascorsi 30 giorni lavorativi dal giorno di ricevimento della lettera raccomandata.

Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti col debitore, il recesso dell'avallante si rende operante solo quando la banca abbia potuto recedere a sua volta dai detti rapporti, sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del debitore e sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi e ancora in circolazione.

L'avallante risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la banca ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento suindicato.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La chiusura del rapporto contrattuale avviene:

- entro n. 30 giorni lavorativi successivi alla richiesta dell'avallante di rilascio della dichiarazione liberatoria, al cui invio la banca provvede se si sono verificate le relative condizioni (pagamento del debito; accordo tra la banca e l'avallante di liberare quest'ultimo; ecc.);
- alla data di efficacia del recesso, in seguito alla quale viene inviata all'avallante la lettera di presa d'atto della banca della comunicazione di recesso, con l'indicazione dell'eventuale debito per il quale l'avallante continua a rispondere.

### Reclami, ricorsi e mediazione

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (via Brescia n. 118 – 25075 – Nave - BS), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, in alternativa al ricorso al giudice, può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che

consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF, secondo la procedura sopra illustrata, oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. Nel contratto è possibile pattuire che la mediazione sia esperta presso il Conciliatore BancarioFinanziario di cui sopra. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

## LEGENDA

Debitore (o obbligato) principale	è la persona di cui si garantisce l'adempimento
Avallante	è la persona che rilascia l'avallo a favore della banca
Reviviscenza della garanzia	Significa che la garanzia torna ad avere efficacia, se il pagamento garantito viene annullato, revocato o comunque reso inefficace.
Diritto di regresso	E' il diritto del garante ad essere rimborsato della somma pagata in esecuzione della garanzia prestata che può essere fatto valere contro il debitore garantito ed i suoi coobbligati.